



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna

Gestione associata:

- **Provincia di Forlì-Cesena -**
- **Unione Montana Acquacheta - Romagna Toscana -**
- **Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate -**
- **Comunità Montana Forlivese -**

PRIP - Programma Rurale Integrato Provinciale

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI DOMANDE PER LA MISURA 211, "INDENNITA' A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) Annualità 2012

Con il presente avviso pubblico:

- si attiva la misura 211 del PSR in attuazione del Reg. (CE) 1698/05, art. 36 lett. a) punto i) e art. 37, in relazione alla delibera di Giunta Regionale 168/08 che approva il Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'Ambiente e Spazio Rurale" ed i relativi programmi operativi di Misura e le successive modifiche e integrazioni approvate con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 363/08 che definisce il meccanismo di selezione e le relative delimitazioni e alle delibere di Giunta Regionale 281/09, 196/10, 303/11 e 220/12 che modificano i Programmi Operativi;

- si attuano le previsioni del PSR, del PRIP e del Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2), con particolare riguardo alle previsioni finanziarie e alla corretta applicazione dei criteri di selezione delle domande di indennità.

1. OBIETTIVI

La Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari".

La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della Condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali.

Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".

La Misura contribuisce altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

2. CARATTERISTICHE DELLA MISURA

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane.

La misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro ordinamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme di Condizionalità di cui al Reg. (CE) 1782/03.

Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale.

In ogni caso per la concessione degli aiuti, gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle piccole.

E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola Condizionalità.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare della indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con priorità per coloro che possiedono i requisiti richiesti per gli Imprenditori Agricoli Professionali con età inferiore a 65 anni.

Il requisito anagrafico (età inferiore a 65 anni) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/03, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel

territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1698/05.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un amministratore;
- nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

La Misura si applica su tutto il territorio montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1698/05, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati" (ZVN) ed in quelle ad alto valore naturalistico.

Per beneficiare della indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel PSR.

4.1. Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 Ha;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda.

Nel caso di presentazione di più domande, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza dell'avviso relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211.

L'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/03.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211 è tenuto a rispettare "nell'insieme della sua azienda i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica ambientale di cui agli artt. 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. (CE) 73/09".

A norma dell'art. 21 del Reg. (UE) 65/11 "in caso di accertamento di un'inadempienza si applica una riduzione all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA/Ha (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Il requisito di accesso sopra riportato deve essere rispettato per l'intero periodo di impegno.

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determina del Direttore Generale Ambiente 2184/08, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Poiché la Misura 211 del PSR prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 65/11, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

4.2. Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono ricadere in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto; relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/06, convertito con modificazioni con L. 286/06, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe (detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio);
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno;
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica il rapporto tra le UBA allevate e la superficie foraggiera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'annualità di riferimento dell'indennità;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e devono fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente sempre alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento:

- alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle Aziende Agricole al momento della presentazione della domanda;
- ovvero qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

La mancanza anche solo di uno dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, comma 2, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2e del PRSR 2000/2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del PSR 2007/2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere per la Misura 211.

Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazione.

5.1. Prescrizioni particolari

I richiedenti che presentano le condizioni di ammissibilità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, devono possedere la prevalenza di almeno il 50% della SAU in area svantaggiata; il computo della percentuale della SAU, terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche nel caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) possono presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per

indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell'annualità di riferimento dell'avviso pubblico in relazione al quale è presentata. Tali richieste non possono in alcun modo essere fatte valere per esigere pagamenti di indennità in annualità successive.

I beneficiari per i quali al 1/1/14 non sia ancora concluso il periodo continuativo di 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda a valere del PSR 2007/2013, nei quali si sono impegnati al mantenimento dell'attività agricola, sono obbligati a portare a termine il medesimo impegno anche nell'eventualità della mancata attivazione di avvisi nelle annualità del prossimo periodo di programmazione.

Tale obbligo è da valere anche con riferimento alle residue annualità del PSR 2007/2013 nel caso di mancata presentazione della domanda di aiuto/pagamento e/o della non ammissibilità della medesima per beneficiari che non abbiano ancora concluso il periodo quinquennale di impegno.

AGREA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.

5.2. Cartografia di riferimento

Ai fini dell'utilizzo per la gestione come aree preferenziali delle zone individuate dal PSR e dal PRIP si fa riferimento all'allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale 1393/10, in particolare al capitolo "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del PSR".

Per le domande di aiuto relative al presente avviso, si fa riferimento alla situazione delle delimitazioni cartografiche aggiornata alla data del 31/12/2011.

6. AREE DI APPLICAZIONE/LOCALIZZAZIONE

La Misura si applica all'intero territorio nei Comuni di: Bagno di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Portico San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio e Verghereto.

La Misura si applica alle zone svantaggiate dei Comuni parzialmente delimitati di Cesena, Meldola e Predappio ai sensi della Direttiva CEE 75/268 art. 3 comma 3 adottata con determina del Dirigente del Servizio Agricoltura e Spazio Rurale 55/08.

7. PRIORITA', CRITERI DI SELEZIONE E PESI ATTRIBUITI

I criteri di priorità sono stabiliti dal PSR e si distinguono in due tipologie: territoriali e soggettivi, rispettivamente di rango regionale e di rango provinciale.

7.1. Priorità territoriali di rango regionale – Aree di tipo A

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione, attribuendo priorità assoluta alle aree della Rete Natura 2000, alle Zone Vulnerabili ai Nitrati e alle aree agricole ad alto valore naturalistico considerate come aree a cui è attribuito lo stesso livello di priorità:

Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE , come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione alla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, sue modifiche ed integrazioni (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000)

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 6/05 (Aree agricole ad alto valore naturalistico)
--

Reti ecologiche di cui alla L.R. 20/00 PTCP, L.R. 6/05 e alla delibera di Giunta Provinciale 17376/08 , sue modifiche ed integrazioni (Aree agricole ad alto valore naturalistico)
--

7.2. Priorità territoriali di rango provinciale – Aree di tipo B

Il PRIP individua ed assegna l'ordine di priorità ad "ulteriori aree preferenziali" tra quelle indicate nel PSR suddivise per gruppi di tutela.

Le aree preferenziali di valenza provinciale raggruppate per tipo di tutela sono elencate in ordine di priorità:

1° Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica:
1. Zone di tutela naturalistica (art. 25 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP))
2. Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia
2° Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica:
1. Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del PTCP)
3° Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica:
1. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTCP)
2. Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTCP)
3. Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pede-collinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dal PTCP

7.3. Pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B

I pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B si riportano nella tabella sintetica riassuntiva espressi in valore numerico funzionale alla successiva definizione della graduatoria di merito:

	TIPO AREA	PESO
A	Rete Natura 2000	320
	ZVN	320
	Parchi	320
	Reti ecologiche	320
B	Art. 25	160
	Oasi	80
	Art. 19	40
	Art. 17	20
	Art. 28	10
	Art. 44	5

8. CRITERI SOGGETTIVI

Le priorità soggettive agiscono nel meccanismo di selezione in maniera subordinata a quelle territoriali.

L'ordine di priorità viene assegnato attraverso un punteggio; la somma dei punteggi delle priorità definite nel PRIP non sarà mai superiore al punteggio delle priorità regionali definite dal PSR.

8.1. Priorità soggettive di rango regionale

Il PSR dispone a parità di condizioni territoriali la priorità di accesso alla Misura 211 per:

imprenditori agricoli (professionali) in possesso dei requisiti	0,43
azienda certificata biologica	0,07

8.2. Priorità soggettive di rango provinciale

Tali priorità sono individuate in relazione alle seguenti caratteristiche aziendali:

aziende zootecniche bovine, ovine ed equine	0,12
aziende condotte da giovani imprenditori	0,10
allevamento bovini di Razza Romagnola	0,08
allevamento ovini di Razza Appenninica e suini di Mora Romagnola (almeno 2 UBA)	0,04
imprenditori residenti nel Comune di area svantaggiata	0,04
indice di ruralità comunale inferiore a 18 abitanti/Km ² riferito ai terreni agricoli (Portico San Benedetto, Premilcuore e Verghereto)	0,03
allevamento Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP	0,03

9. MECCANISMO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

La formazione delle graduatorie si basa su criteri di priorità di tipo territoriale e di tipo soggettivo, differenziati sul livello regionale e provinciale.

Per avere diritto alle priorità di merito del presente avviso le particelle dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR, nel Programma Operativo Asse 2 (POA) e nel PRIP in conformità a quanto stabilito nelle delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna 363/08, 281/09, 196/10, 303/11 e 220/12

Qualora la dotazione finanziaria risultasse sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ed ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari in ordine alfabetico senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione.

Per avere titolo ai punteggi attribuiti ai criteri soggettivi regionali e provinciali, i beneficiari dovranno autocertificare sull'apposito modulo allegato al presente avviso, lo stato in cui si trova l'azienda e le caratteristiche del beneficiario.

La Regione Emilia-Romagna, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di concentrazione degli interventi all'interno delle aree della Rete Natura 2000, delle Zone Vulnerabili ai Nitrati ZVN e delle aree agricole ad alto valore naturalistico, stabilisce che il rapporto tra i pesi da utilizzare in sede di formulazione delle graduatorie deve essere di 2 (per le aree di tipo Regionale, A) ad 1 (per le aree di tipo Provinciale¹, B).

La Provincia di Forlì-Cesena ha dettagliato nel PRIP le aree di tipo B indicando l'ordine di priorità per gruppi di tutela:

- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Questo criterio deve essere rispettato per ciascun livello di priorità.

9.1. Meccanismo operativo per il calcolo del punteggio

L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale.

Le particelle catastali devono essere classificate in funzione dell'appartenenza ad una o più aree preferenziali.

Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri territoriali è un'operazione che permette di addivenire ad un ordinamento degli aventi diritto al beneficio per la Misura 211.

¹ Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra le aree di tipo Regionali e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo Provinciale (nel caso in cui la Provincia abbia dettagliato nel proprio PRIP tali aree) e il primo gruppo di tutela (nel caso contrario).

L'operazione di attribuzione del punteggio associato ai pesi dei criteri territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo della Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) ricadente in ciascuna area preferenziale;
- calcolo della percentuale di SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- moltiplicazione di ciascun valore percentuale con il peso della relativa area preferenziale.

9.2. Sovrapposizione fra aree preferenziali

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche.

Pertanto, conseguentemente ai rapporti di priorità definiti nel PRIP, per le aree di tipo A e B, si stabilisce che qualora su una stessa superficie si sovrappongano più aree preferenziali, l'ordine di priorità è decrescente per le seguenti casistiche:

- 1) sovrapposizione di aree di tipo A;
- 2) sovrapposizione di un'area di tipo A e un'area di tipo B;
- 3) sovrapposizione di aree di tipo B.

Relativamente alla casistica di cui al punto 3) si specifica che, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione tra aree di tipo B non può mai avere priorità maggiore rispetto alla priorità assegnabile alla singola area di tipo A.

9.3. Meccanismo di formazione della graduatoria

I pesi attribuiti al punto 7.3 vengono moltiplicati per la percentuale di superficie ricadente nelle aree preferenziali di cui trattasi; si determinano una serie di valori uno per ciascun beneficiario ordinati in una scala di merito.

In tal modo ciascun valore viene normalizzato ad una scala numerica da 1 a 100 eseguiti gli opportuni arrotondamenti², attribuendo al valore più alto nella scala di merito il valore 100 e decrescendo fino al valore minimo in misura proporzionale.

Ai valori derivanti dall'ordinamento di merito territoriale verranno sommati i punteggi generati dai criteri soggettivi autocertificati dal beneficiario.

La sommatoria così ottenuta determinerà la graduatoria finale dei beneficiari.

Qualora nella graduatoria vi siano condizioni di parità di punteggio si provvederà, in mancanza di risorse economiche, al finanziamento del beneficiario più giovane.

10. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per quanto riguarda le risorse necessarie al finanziamento delle domande che verranno presentate in riferimento alle presenti disposizioni, sulla base delle delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna 101/08, 196/10, 332/10, 1132/10, 1477/10, 269/11, 303/11 e 220/12 recepita con delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena prot. 29486/113 del 27/03/12 e dalla specifica percentuale prevista dal P.O. Asse 2, per la Provincia di Forlì-Cesena risultano **pari ad €1.507.500,00 per l'anno 2012.**

Le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

² Il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5 per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite.

11. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi, Orti, Frutti minori, Piante officinali	150,00
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100,00
Praticoltura avvicendata + zootecnia	200,00
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150,00
Seminativi	150,00
Praticoltura avvicendata	100,00
Pascolo Prato permanente di montagna	100,00

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5.

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- **praticoltura avvicendata:** tutte le coltivazioni erbacee seminate destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggere annuali o pluriennali).
Non sono comprese le coltivazioni erbacee utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silomais.
- **prato permanente e pascolo:** tutte le superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
Le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) 1200/09 utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque con tara possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale.
Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

11.1. Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda.

E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 Ha di SAU, erogazione del sostegno massimo/Ha di SAU previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 Ha di SAU e inferiore o uguale a 30 Ha di SAU, il sostegno massimo/Ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 Ha di SAU il sostegno massimo/Ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 Ha di SAU aziendale.

11.2. Casi particolari

Qualora uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista dalla modulazione dell'indennità è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda di pagamento, il richiedente di indennità che conduce più di 50 Ha indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla Misura 211 che sulla Misura 212; i 50 Ha di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di indennità dovranno essere presentate, fatte salve ulteriori disposizioni e procedure operative emanate da AGREA, **entro il 15/05/12.**

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) 65/11, si ammette la presentazione tardiva prevista dall'art. 23 del Reg. (CE) 1122/09, con applicazione delle riduzioni previste.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni complessivi (festivi compresi) la domanda è irricevibile.

12.1. Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative a misure del PSR 2007/2013 della Regione Emilia-Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. 15/97) vale quanto disposto dal R.R. di attuazione 17/03, successive eventuali modifiche ed integrazioni.

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA:

La domanda è presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato.

In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche SOP di AGREA.

L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP.

Agli effetti delle scadenze disposte dagli avvisi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda firmata dal beneficiario e riportante numero e data del protocollo di sistema SOP di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, **entro il quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza dell'Avviso pubblico** (fatte salve modifiche ed integrazioni della procedura operativa di AGREA) **alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna Ufficio Protocollo Piazza Morgagni 2 - 47121 Forlì.**

I CAA potranno trasmettere domande alla Provincia solo se protocollate sul sistema di AGREA.

La ricezione da parte della Provincia di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione.

Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza dell'avviso.

PRESENTAZIONE SEMI - ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA:

Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario "Utente Internet" compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato "presentata".

Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente alla Provincia di Forlì-Cesena all'indirizzo di cui sopra, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alla scadenza indicata nell'avviso o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall' "Utente Internet" coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda **dalla Provincia di Forlì-Cesena.**

L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti della scadenza disposta dall'avviso o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

- **data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione** nel caso di scelta della modalità: **"PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA"**;
- **data di ricezione presso la Provincia** nel caso di scelta della modalità: **"PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA"**.

DOMANDE PRESENTATE DA BENEFICIARI FUORI REGIONE:

I beneficiari con sede legale fuori dalla Regione Emilia-Romagna e che hanno costituito il fascicolo aziendale presso un CAA della Regione di competenza, ma che possiedono terreni ricadenti in Emilia-Romagna, qualora intendano presentare domande di aiuto, devono attenersi a quanto disposto al punto F) della procedura operativa di AGREA approvata con determina 4355/08, successive modifiche ed integrazioni.

13. CUMULABILITA' DEGLI AIUTI, MODULAZIONI E SCORRIMENTO GRADUATORIA

Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CEE) 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata + zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 212 e 211.

Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 212 e 211.

Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità presenti, nella medesima annualità di riferimento, anche una domanda di pagamento per l'Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili "Praticoltura avvicendata" o "Prato permanente e Pascolo" potrà essere riconosciuto unicamente l'importo delle indennità al livello previsto "senza zootecnia".

Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l'Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto "+ zootecnia".

In fase di approvazione delle graduatorie eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (UE) 65/11 e dal DM 1205/08 potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande purché i relativi provvedimenti siano assunti non oltre il termine dell'annata agraria cui si riferisce la domanda di aiuto.

14. IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE UBA

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e delle superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (UE) 65/11.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al DPR 317/96; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (UE) 65/11.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) 820/97 del Consiglio e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il DPR 437/00 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31/01/02, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

15. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Con riferimento al Reg. (CE) 1663/95, alla L.R. 21/01 e al punto 11.1.2 del PSR, si rimanda a quanto previsto da AGREA e alle eventuali deleghe di funzioni disposte dal medesimo Organismo Pagatore Regionale.

La Provincia di Forlì-Cesena provvederà a formare una graduatoria delle domande di indennità applicando i criteri di priorità precedentemente descritti e considerando quanto dichiarato in domanda e nell'Allegato "A" al presente avviso.

Sulla base dei dati esposti verrà assegnato un punteggio alle domande; tali dati saranno oggetto di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni.

Questa Amministrazione adotterà con atto del Dirigente del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna la graduatoria/elenco delle domande ammesse entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle stampe cartacee delle domande (intendendo quale termine la scadenza ultima comprensiva dei 25 giorni di presentazione tardiva delle domande ammessa dall'art. 23 del Reg. (CE) 1122/09).

Eventuali proroghe, che potranno essere concesse con atto dirigenziale, sono condizionate da specifiche esigenze operative segnalate da AGREA.

L'Amministrazione Provinciale comunicherà ai richiedenti le risultanze dei processi selettivi e delle istruttorie nei modi e nei termini definiti da AGREA.

Tale comunicazione non costituisce diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole dell'istruttoria e degli accertamenti dell'autocertificazione.

Le amministrazioni competenti provvedono alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Come indicato nel paragrafo 10 "Dotazione finanziaria", le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

Gli atti formali potranno essere resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; in tale eventualità potrà essere esclusa ogni altra comunicazione formale.

Le suddette graduatorie hanno una validità annuale.

15.1. Pagamento degli aiuti

Per le domande poste in posizione utile per il finanziamento, a conclusione del procedimento di istruttoria, verifica informatica, e in assenza di motivi ostativi, verrà assunto un provvedimento di autorizzazione al pagamento dei premi che saranno erogati da AGREA con tempi e modalità proprie dell'Ente pagatore.

16. CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06 – in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo" Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e nel paragrafo 11 del PSR 2007/2013;
- nel Reg. (UE) 65/11 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo" Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e nel paragrafo 11 del PSR 2007/2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30125/09 come modificato dai decreti dello stesso Ministero 10346/11 e 27417/11;
- nelle DGR 1006/08 e 1107/11 loro modifiche ed integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR 2007/2013, compete all'Organismo Pagatore Regionale AGREA l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

17. PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI

17.1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 4 "Condizioni di ammissibilità".

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno" e/o per l'annualità di riferimento dell'indennità", pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/11 e/o il recupero degli aiuti come da art. 5 del medesimo regolamento.

17.2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di "difformità" di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (UE) 65/11.

17.3. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 4 "Condizioni di ammissibilità".

Gli stessi devono essere rispettati per l'intera "annualità di riferimento dell'indennità" e/o per l'intero "periodo di impegno".

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo 4 "Condizioni di ammissibilità", viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura e viene meno l'impegno di cui al comma 2 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05.

In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 65/11.

Per i casi di mancato adempimento degli impegni assunti, si rimanda all'art. 18 del Reg. (UE) 65/11 e al sistema sanzionatorio stabilito dagli Enti competenti (loro modifiche ed integrazioni).

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

18. CONDIZIONALITA'

I beneficiari di indennità per la Misura 211, nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto, sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/09 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

Si richiama al riguardo il contenuto del Reg. (CE) 1698/05 e del Reg. (UE) 65/11.

Con DGR 330/10 è stato recepito il decreto 30125/09 "Disciplina del regime di Condizionalità" ai sensi del Reg. (CE) 73/09 e dalle riduzioni ed esclusione per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo alle norme di Condizionalità relative alla Buona Conduzione Agronomica e Ambientale, si evidenziano quelle relative:

- all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente: a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;
- all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

19. CAMBIO BENEFICIARIO/SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dell'indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo d'impegno l'estensione delle SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 Ha.

Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura ("almeno il 50% della SAU" minima di 5 Ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro nell'impegno.

In ogni caso si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l' "Anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del R.R. 17/03.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito Internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/03;

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/03, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli aiuti e il trasferimento può avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti dal presente avviso pubblico. Dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione delle indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente che adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

20. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 15/97 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- L.R. 21/01 che istituisce l'Agenda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Reg. (CE) 1290/05 "Regolamento relativo al finanziamento della politica comune";
- Reg. (CE) 1698/05 "Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- Reg. (CE) 1974/06 "Disposizioni applicative del Reg. (CE) 1698/05;
- Reg. (UE) 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06;
- Reg. (UE) 65/11 "Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/05 per l'attuazione di procedure di controllo e della Condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale";
- Reg. (CE) 73/09 modifica i Reg. (CE) 1290/05, 247/06, 378/07 e abroga il Reg. (CE) 1782/03;
- Reg. (CE) 1122/09 modalità di applicazione del Reg. (CE) 73/09;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4161 in data 12/09/07;
- PRIP approvato con delibera del Consiglio Provinciale 96305/209 del 29/10/07;
- PRIP approvato con delibera di Giunta Regionale (DGR) 2177/07;
- POA approvato con DGR 168/08;
- Determina Dirigenziale di AGREA 4355/08 "Procedura operativa presentazione domande" e sue modifiche ed integrazioni;
- DGR 363/08 che approva il meccanismo di selezione e la delimitazione;
- DGR 424/08 che modifica la DGR 363/08 che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR;
- DGR 1006/08 "Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata";
- Decreto Ministeriale 30125/09 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" recepito con DGR 330/10;
- DGR 281/09 "Modifiche ai Programmi Operativi" di cui alla DGR 168/08 e alle modalità di attribuzione delle zonizzazioni di cui alla DGR 363/08;
- DGR 196/10 "Modifica ai Programmi Operativi approvati con DGR 168/08 e successive modifiche e integrazioni";
- DGR 332/10 "Assegnazione agli Enti territoriali della riserva di premialità" recepita con delibera di Giunta Provinciale 16121/56 del 23/02/10;
- DGR 1132/10 "Risorse aggiuntive derivanti dalla riforma Health-Check";
- DGR 1393/10 "Modifiche ed integrazioni ai programmi operativi dell'Asse 2 e delle misure di cui alla DGR 168/08 e agli allegati della DGR 363/08 per l'attivazione dei bandi provinciali 2011";
- DGR 1477/10 "Ridefinizione della tempistica di attuazione dei bandi delle Misure dell'Asse 2";
- DGR 303/11 "Modifiche ai Programmi operativi Misura 211 e Misura 212 approvati con DGR 168/08" e successive modifiche;
- DGR 1107/11 inerente l'individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità per l'Asse 2 previsti dalla DGR 1006/08 a partire dall'annualità di pagamento 2011;

- Delibera di Consiglio Provinciale Forlì – Cesena 27700/43 del 14/03/11 “Revisione PRIP 2011 Provincia Forlì – Cesena”;
- DGR 220/12 Modifiche ai Programmi operativi Misura 211 e Misura 212;
- Delibera di Giunta Provinciale Forlì – Cesena prot. 29486/113 del 27/03/12 “Mis. 211 “Attribuzione dei criteri di selezione e delle risorse da attribuirsi sul territorio della Provincia di Forlì Cesena per l’approvazione dell’avviso pubblico Annualità 2012”.

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Cartografia di competenza provinciale ed estremi di approvazione dei singoli tematismi

- Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura e Spazio Rurale 55/08 “Delimitazioni geografiche delle aree preferenziali di competenza provinciale per l’attuazione dell’Asse 2”;
- Aree individuate nel PTCP della Provincia di Forlì-Cesena approvato con delibera di Consiglio 68886/146 del 14/09/06:
 - Artt. 17 e 34 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”;
 - Art. 19 “Zone di particolare interesse paesaggistico”;
 - Art. 25 “Zona di tutela naturalistica”;
 - Art. 28 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”;
 - Art. 64 comma 4 “Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale”;
 - Art. 75 “Ambiti agricoli periurbani”;
- Reti ecologiche preferenziali come individuate nella delibera di Giunta provinciale 17376/08;
- Zone svantaggiate ai sensi dell’art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 75/268/CEE, cartografia adottata con determina del Dirigente del Servizio Agricoltura e Spazio Rurale 55/08;
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna e le aziende faunistico-venatorie così come individuati e delimitati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con delibera del Consiglio 29957/38 del 30/03/09;
- Determina della Regione Emilia-Romagna 485/10 “Aggiornamento e approvazione della cartografia utilizzata per le misure Asse 2 del PSR”, sue modifiche e integrazioni;

21. PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali di cui alla presente verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all’istanza;
- conservati presso l’Ufficio Indennità Compensative e Condizionalità.

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto del citato Decreto Legislativo e dei relativi obblighi di riservatezza.

22. ISTRUTTORIA

Qualora un'azienda presenti superfici ricadenti in più province della Regione Emilia-Romagna, per le procedure di istruttoria, di ammissibilità e di pagamento si farà riferimento al territorio ove ricade la maggior superficie a premio

I procedimenti di istruttoria di accertamento delle autocertificazioni e di proposta graduatoria sono a carico del Servizio Provinciale Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna, Ufficio Indennità Compensative e Condizionalità ubicato in Piazza Morgagni 2 - 47121 Forlì.

L'ufficio responsabile del procedimento si impegna a dare comunicazione di avvio di procedimento ai beneficiari titolari delle domande di pagamento mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sui siti

<http://www.pripagrifc.it/>

<http://www.provincia.forli-cesena.it/agricoltura/>

dell'elenco delle domande acquisite al protocollo dell'Ente, che sarà consultabile 60 giorni dopo l'avvenuta consegna della versione cartacea della domanda, in considerazione della tempistica di AGREA prevista per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione personale di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dr. Alberto Magnani - Dirigente del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna, e-mail: alberto.magnani@provincia.fc.it

Ufficio presso cui è possibile l'accesso agli atti: Ufficio Indennità Compensative e Condizionalità.

Per informazioni rivolgersi a:

Vincenza Amadori (tel. 0543/714533 - e-mail: vincenza.amadori@provincia.fc.it)

Morena Flamigni (tel. 0543/714519 - e-mail: morena.flamigni@provincia.fc.it)

Sara Briganti (tel. 0543/714528 - e-mail: sara.briganti@provincia.fc.it).

Fax 0543/447714

Sito Internet: [**http://www.provincia.fc.it/agricoltura**](http://www.provincia.fc.it/agricoltura)